

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

SEZIONE PRIMA CIVILE

DECRETO

IL PRESIDENTE F.F.

Dott. Massimo Vaccari

Letto il ricorso proposto da:

TIZIA - Avv. \_\_\_\_\_

*Ricorrente*

**contro**

CAIO

*Resistente*

Rilevato di dover evidenziare fin d'ora che il procedimento è stato introdotto nelle forme del rito camerale, sebbene il ricorso sia stato depositato il 14 marzo 2023, data successiva a quella di entrata in vigore del d. lgs. 149/2022, che ha introdotto il c.d rito unico di famiglia; che invero ciò si evince dal richiamo all'art. 337 bis c.c. presente nella intestazione del ricorso;

che a conferma di tale valutazione deve anche evidenziarsi che il ricorso è privo dei requisiti di contenuto di cui all'art. 473 bis 12, primo comma, lett. f), e secondo, comma c.p.c. e non è corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma;

Che le predette omissioni non potranno essere sanate nel prosieguo atteso che l'atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione;

Che non rileva ai fini della valutazione di inammissibilità la circostanza che il procedimento sia stato iscritto dalla cancelleria nel ruolo della volontaria giurisdizione atteso che tale scelta, che è imposta dalla circostanza che non sono stati ancora aggiornati i codici per le iscrizioni a ruolo nei registri informatici, non può influire sulla scelta della disciplina da applicarsi;

Ritenuto pertanto di dover comunque procedere in conformità ad essa

visto ed applicato l'art. 473-bis.14 c.p.c.,

NOMINA

quale giudice relatore sè stesso, al quale delega la trattazione del procedimento,

FISSA

per la prima comparizione delle parti l'udienza del giorno 9 giugno 2023 ore 12.00;

ASSEGNA

alla parte ricorrente termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e di questo decreto alla controparte;

ASSEGNA

alla parte resistente termine fino a 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di una memoria difensiva con allegati eventuali documenti;

INFORMA

parte resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167c.p.c, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte,

sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

INFORMA

le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero.

Verona 16 marzo 2023

Il Presidente f